

D.Dirett. 20-9-2002

Trasformazione dei magazzini vendita di cui alla L. 22 dicembre 1957, n. 1293, in depositi fiscali della società Etinera S.p.a..
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2002, n. 228, S.O.

D.Dirett. 20 settembre 2002 ⁽¹⁾.

Trasformazione dei magazzini vendita di cui alla L. 22 dicembre 1957, n. 1293, in depositi fiscali della società Etinera S.p.a. ⁽²⁾.

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista la *legge 17 luglio 1942, n. 907*, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la *legge 22 dicembre 1957, n. 1293*, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;

Vista la *legge 13 luglio 1965, n. 825*, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la *legge 10 dicembre 1975, n. 724*, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la *legge 7 marzo 1985, n. 76*, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il *decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331*, convertito dalla *legge 29 ottobre 1993, n. 427*, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quella recata da direttive CEE, e successive modificazioni;

Visto il *decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283*, che istituisce l'Ente Tabacchi Italiani per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività, inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;

Visto il *decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67*, regolamento recante, tra l'altro, norme sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali;

Visti i *D.M. 1° giugno 1999, n. 202*, *D.M. 9 giugno 2000, n. 170* e *D.M. 12 giugno 2002, n. 119*, recanti modificazioni al citato *decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67*;

Visto il decreto direttoriale 31 maggio 2000 concernente le caratteristiche tecniche dei depositi fiscali e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale 10 luglio 2002 concernente la contabilizzazione delle dotazioni dei magazzini vendita di cui alla citata *legge 22 dicembre 1957, n. 1293*;

Visto il *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*;

Considerato che l'ETI S.p.a. ha conferito l'attività distributiva alla società Etinera S.p.a. a far data dal 1° ottobre 2001;

Vista l'istanza presentata dalla citata società Etinera S.p.a. intesa ad ottenere la trasformazione in depositi fiscali dei magazzini vendita indicati nell'elenco allegato A) al presente decreto, con affidamento della gestione ai soggetti indicati nell'elenco stesso;

Ritenuto che, giusta la documentazione prodotta ed in relazione all'istruttoria all'uopo svolta dal competente Ispettorato compartimentale, sussistono i requisiti richiesti per procedere alla citata trasformazione in depositi fiscali;

Decreta:

1. I magazzini vendita indicati nell'elenco allegato A) al presente decreto, che ne forma parte integrante, sono trasformati in depositi fiscali della società Etinera S.p.a. con sede in Roma, via Circonvallazione Ostiense n. 191, rappresentata dal presidente dr. Giuseppe Lorenzotti, nato a Roma il 12 marzo 1951, con affidamento della gestione ai soggetti specificati nell'elenco stesso.
2. Del presente decreto sarà emessa copia autenticata dalla Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per costituire, relativamente a ciascun deposito fiscale, licenza che dovrà essere affissa nei locali di esercizio del deposito fiscale stesso.

Allegato A ⁽³⁾

- (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2002, n. 228, S.O.
- (2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota alla *L. 22 dicembre 1957, n. 1293*.
- (3) Si omette l'elenco dei magazzini di vendita previsto dall'articolo 1 del presente decreto.